

REGOLAMENTO (CEE) N. 3886/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2392/89 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 311/87 relativa all'impiego del termine «Erzeugerabfüllung»⁽³⁾, conviene precisare nel regolamento (CEE) n. 2392/89⁽⁴⁾ le norme per l'indicazione, sull'etichetta di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d., di una menzione indicante che l'imbottigliamento del vino è stato effettuato allo stadio della produzione; che per le associazioni di aziende viticole una tale menzione esige che le varie fasi della produzione si sono svolte, almeno a partire dalla spremitura delle uve, sotto il controllo del produttore; che conviene dunque attribuire tale menzione ad un'associazione di aziende viticole soltanto se essa stessa ha proceduto alla vinificazione del vino designato con tale menzione o se essa ha imbottigliato un vino vinificato da uno dei suoi membri;

considerando che per evitare qualsiasi ambiguità nell'applicazione della direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari⁽⁵⁾, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni concernenti il loro riciclaggio ed il loro nuovo riempimento, conviene precisare nell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2392/89 che le indicazioni, i segni ed i marchi figuranti sui recipienti in applicazione delle disposizioni adottate in esecuzione di detta direttiva non fanno parte dell'etichettatura dei vini e dei mosti di uve,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2392/89 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) di una menzione indicante il loro imbottigliamento:

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.⁽³⁾ GU n. C 300 del 25. 11. 1988, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18.

— nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,

— o in un'associazione di aziende viticole, purché detti vini siano stati elaborati dalle aziende viticole aderenti a questa associazione o dall'associazione stessa a partire da uve o da mosti prodotti nelle aziende viticole in questione,

— o in un'impresa, situata nell'area di produzione indicata, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'associazione di aziende viticole e che ha effettuato la vinificazione di tali uve;»

2) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera q), è sostituito dal testo seguente:

«q) di una menzione indicante il loro imbottigliamento:

— nell'azienda viticola nella quale le uve utilizzate per tali vini sono state raccolte e vinificate,

— o in un'associazione di aziende viticole, purché detti vini siano stati elaborati dalle aziende viticole aderenti a questa associazione o dall'associazione stessa a partire da uve o da mosti prodotti nelle aziende viticole in questione,

— o in un'impresa, situata nella regione determinata indicata o nelle sue immediate vicinanze, alla quale alcune aziende viticole nelle quali sono state raccolte le uve utilizzate sono collegate nell'ambito di un'associazione di aziende viticole e che ha effettuato la vinificazione di tali uve;».

3) All'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma è aggiunto il trattino seguente:

«— previsti dalle disposizioni degli Stati membri nel quadro dell'applicazione della direttiva 85/339/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (*).

(*) GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 18.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 1, punti 1 e 2 è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1990.